



## Decisione

### **concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20)**

*La Segreteria di Stato della migrazione (SEM),*

in applicazione degli articoli 104 segg. della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20),

*decide:*

1. Tutti i voli sulle linee:

- Antalya (AYT/LTAI) – Svizzera
- Gaziantep (GZT/LTAJ) – Svizzera
- L'Avana (HAV/MUHA) – Svizzera
- Hurghada (HRG/HEGN) – Svizzera
- Kayseri (ASR/LTAU) – Svizzera
- Punta Cana (PUJ/MDPC) – Svizzera
- Varadero (VRA/MUVR) – Svizzera

soggiacciano, dal 25 ottobre 2020, ore 00.00 CET, all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStrI.

2. Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su questa tratta sono tenute a comunicare alla SEM, immediatamente dopo l'imbarco, le seguenti categorie di dati per tutti i voli suindicati:
- a. generalità di tutti i passeggeri (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);
  - b. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;
  - c. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l'impresa di trasporto aereo dispone di questi dati;
  - d. aeroporto di partenza (Last Stop), aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull'itinerario di volo prenotato dalle persone trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all'impresa di trasporto aereo;
  - e. numero del trasporto;
  - f. numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;
  - g. data e ora previste del decollo e dell'atterraggio.

3. Le comunicazioni secondo il numero 2 vanno trasmesse alla SEM, conformemente alle specifiche riportate sul sito della SEM, tramite la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST.
4. Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a informare in forma adeguata i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.
5. Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell'obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo, oppure il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell'articolo 122b LStrI passa in giudicato.
6. L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.
7. La decisione va pubblicata nel Foglio federale.

*Rimedi giuridici:*

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

29 settembre 2020

Segreteria di Stato della migrazione